

Policy Whistleblowing (VT)

SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. DEFINIZIONI	2
4. MODALITA' OPERATIVA	2
4.1. Il Whistleblowing	2
4.1.1. Destinatari	2
4.1.2. L'oggetto della segnalazione	3
4.2. La comunicazione	3
4.2.1. I canali di comunicazione	3
4.2.2. I soggetti destinatari della segnalazione	4
4.2.3. I requisiti della segnalazione	4
4.3. Procedimento di gestione della segnalazione	4
4.3.1. Analisi preliminare	4
4.3.2. Approfondimenti specifici	5
4.4. Tutela	5
4.4.1. Tutela e responsabilità del Segnalante	5
4.4.2. Tutela del Segnalato	5
4.5. Gestione documentazione	6
4.5.1. Conservazione della documentazione	6
5. DOCUMENTI COLLEGATI	6

- Copia controllata n. _____
 Copia non controllata

Stato documento: AT

2	04/12/2023	Aggiornamento su indicazioni dell'OdV	AD VT
Rev.	Data	Motivo	Approvato

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura è quello di fornire alla persona segnalante (c.d. whistleblower) chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte.

Ragione sociale	Applicabilità	Note
LA TRIVENETA CAVI SPA	Non applicabile	Vedere procedura dedicata
VENETA TRAFILI SPA	Completa	

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.Lgs 231/2001** - Responsabilità amministrativa delle società e degli enti
- **DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- **D.Lgs 24/2023** - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- **ISO 37002** - Whistleblowing management systems. Guidelines

3. DEFINIZIONI

«**Informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«**Segnalazione**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«**Segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 24/23;

«**Segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 24/23;

«**Divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«**Persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«**Facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«**Contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D.Lgs. 24/23 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«**Gestore**»: il soggetto incaricato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione delle segnalazioni e dei canali interni di segnalazione;

«**Segnalazione anonima**»: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili;

«**Ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«**Società**»: VT

4. MODALITA' OPERATIVA

4.1. Il Whistleblowing

4.1.1. Destinatari

Destinatari della procedura sono:

- i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti della Società;
- i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i tirocinanti, i soci e, più in generale, chiunque abbia un rapporto in essere con la Società.

La tutela dei destinatari si applica anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Sono considerati destinatari anche:

- le persone che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (c.d. facilitatori);
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4.1.2. L'oggetto della segnalazione

La segnalazione può riguardare la commissione di:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Sono escluse le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

4.2. La comunicazione

4.2.1. I canali di comunicazione

La Società ha istituito un canale di segnalazione interna, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24/23.

In particolare, la Società ha individuato il seguente numero di telefono (**366 762 1545**) a ciò dedicato a cui rivolgersi mediante l'App Telegram, adeguatamente crittografata in modo da garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata.

Tramite tale canale è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta e in forma orale, anche attraverso un messaggio vocale registrato.

Il canale di segnalazione interno è comunicato a tutti i destinatari mediante apposita informativa ovvero mediante pubblicazione sul sito internet della Società ed è da quest'ultimo accessibile, per procedere ad inoltrare una segnalazione, tramite link diretto.

Resta salva la possibilità di invio della segnalazione in busta chiusa, senza identificativo esterno del mittente e con la dicitura "SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING", all'indirizzo VENETA TRAFILI SPA, Via Ettore Majorana, 9/10 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) nonché quella di richiedere un incontro diretto per presentare segnalazione orale. Ai sensi del D.Lgs. 24/23, inoltre, il segnalante può usufruire di un canale di segnalazione esterno, fornito da ANAC (ANAC | Home page - www.anticorruzione.it), oppure della divulgazione pubblica, al ricorrere di specifiche condizioni indicate agli artt. 6 e 15 del Decreto.

4.2.2. I soggetti destinatari della segnalazione

L'incarico di Responsabile del canale interno di segnalazioni è affidato all'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti "OdV"), istituito dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. L'identità del segnalante è riservata e nota unicamente all'unico componente OdV che gestisce il canale whistleblowing. Quest'ultimo trasmette la segnalazione agli altri componenti dell'OdV, avendo cura di omettere eventuali dati che possano anche indirettamente ricondurre all'identità del segnalante.

4.2.3. I requisiti della segnalazione

Il whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda, o altro legame con essa;
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto o i fatti oggetto della segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Al momento della segnalazione, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dall'OdV per i dovuti approfondimenti solo se circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e non aventi un mero intento diffamatorio. Tuttavia, al fine di facilitare la fase istruttoria, la Società incoraggia il ricorso a segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono progettate al fine di garantire la massima riservatezza del segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

4.3. Procedimento di gestione della segnalazione

4.3.1. Analisi preliminare

Il componente dell'OdV incaricato di ricevere il contenuto della segnalazione ha il compito di:

- a) rilasciare al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di trasmissione della medesima;
- b) procedere a documentare la segnalazione ricevuta:
 - 1) nel caso la segnalazione sia stata trasmessa mediante piattaforma Telegram:
 - se effettuata utilizzando il sistema di messaggio vocale, previo consenso della persona segnalante mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
 - se scritta, invece, mediante screenshot della schermata della conversazione, e ciò al fine di garantire la conservazione della segnalazione nel caso la medesima venga successivamente cancellata ad opera del segnalante;
 - 2) nel caso di segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, previo consenso della persona segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
- c) verbalizzare, anche solo in via sintetica, la segnalazione in un'apposita scheda di ricezione;
- d) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni. Nel caso di segnalazione generica, non contenente informazioni sufficienti per l'avvio dell'indagine, l'OdV richiede al proprio componente delegato di contattare il segnalante, affinché fornisca maggiori dettagli. Qualora non sia

possibile contattare il segnalante ovvero lo stesso non fornisca ulteriori dettagli entro il termine indicato, l'OdV procederà ad archiviare la segnalazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al segnalante;

e) dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta.

4.3.2. Approfondimenti specifici

L'OdV, ricevuta la segnalazione dal proprio membro formalmente incaricato per la gestione del canale di segnalazione whistleblowing, avvia la fase istruttoria del procedimento finalizzata ad una analisi del contenuto della segnalazione e, in particolare, alla valutazione della sua rilevanza e fondatezza, anche mediante audizioni e acquisizioni documentali. Ai fini dell'attività di verifica, l'OdV ha pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito al medesimo assegnato e può conferire specifici incarichi di approfondimento a Uffici Interni e/o a soggetti terzi, sempre nel rispetto della riservatezza del segnalante e del segnalato.

L'OdV ha il compito di fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'OdV comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

Qualora sia manifesta l'infondatezza della segnalazione, l'OdV compila una specifica scheda di chiusura e procede all'archiviazione della segnalazione, dandone tempestiva comunicazione al segnalante.

Nel caso di segnalazioni false, improprie o diffamatorie, l'OdV provvederà ad informare le funzioni aziendali competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti. La Società, infatti, condanna la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate, con ciò intendendosi sia le segnalazioni contenenti accuse false nella consapevolezza della loro falsità sia quelle che costituiscono il veicolo per la risoluzione di mere questioni personali. Tale censura, sul piano disciplinare, da parte della Società, lascia ovviamente impregiudicata (ed anzi si aggiunge) alla responsabilità penale e civile del segnalante che potrebbe sorgere in conseguenza della presentazione di segnalazioni calunniose ovvero diffamatorie ovvero altresì effettuate al solo fine di danneggiare il segnalato.

Qualora la segnalazione risulti fondata e rilevante, terminata l'istruttoria, l'OdV compila la scheda di chiusura della segnalazione e comunica l'esito delle indagini al Datore di Lavoro per i necessari provvedimenti.

In ogni caso, le segnalazioni archiviate come non rilevanti sono rendicontate al CdA e al Collegio Sindacale con cadenza semestrale, riportando l'oggetto della segnalazione e le motivazioni per cui non si è proceduto con successive indagini.

4.4. Tutela

4.4.1. Tutela e responsabilità del Segnalante

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi del c.p. o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità della persona segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90.

Nei confronti del soggetto segnalante non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Gestore delle segnalazioni, sempre mediante il canale interno, che valuterà l'opportunità/necessità di far adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa, e la sussistenza degli estremi per far avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione, salva ogni eventuale azione civile o penale che il soggetto che ha subito ritorsioni possa esperire a sua tutela.

Il soggetto potrà in ogni caso rivolgersi all'ANAC per denunciare le ritorsioni subite (art. 19 D.Lgs. 24/2023).

4.4.2. Tutela del Segnalato

Nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del c.p. e dell'art. 2043 c.c., il segnalante potrà essere perseguito ai sensi di legge.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare

il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

La Società garantisce il rispetto della riservatezza durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 12 del D.Lgs. 24/23. Viene, inoltre, garantita la conformità del trattamento al Reg. Europeo 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 58/2018.

4.5. Gestione documentazione

4.5.1. Conservazione della documentazione

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Gestore designato assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 5 anni dalla ricezione della segnalazione.

5. DOCUMENTI COLLEGATI

Codice	Tipo	Titolo
---------------	-------------	---------------
